

COMUNE DI MASER

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 10 Luglio 2017

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 1 -

E' costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni d'ambo i sessi, residenti nel territorio comunale o eccezionalmente nei Comuni limitrofi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile ed entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso e di ripristino a seguito dell'emergenza, in caso di calamità interessanti il territorio comunale.

Il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, potrà prestare la sua opera anche in ambito regionale e nazionale, una volta iscritto all'Albo regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile.

Il Comune, in relazione a particolari rischi incombenti sul proprio territorio potrà, con deliberazione giuntalesca, avvalersi per i propri specifici programmi della collaborazione gratuita di cittadini anche non residenti nel Comune, che siano in possesso di una specifica preparazione sulle tematiche riguardanti la protezione civile.

Il Comune individuerà inoltre le forme più opportune per diffondere un'adeguata informazione sull'iniziativa e per incentivare l'adesione dei cittadini.

- Art. 2 -

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione d'apposita domanda e dall'accettazione della stessa da parte della Giunta Comunale, con apposita delibera.

I volontari ammessi devono essere muniti dell'apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dal responsabile comunale per la Protezione Civile, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

- Art. 3 -

Il Sindaco, o suo delegato, è il responsabile unico del Gruppo.

I volontari nominano il coordinatore operativo. Tale nomina sarà ratificata con delibera della Giunta municipale

Il Sindaco nomina:

- Il Responsabile Ufficio comunale di Protezione Civile (dirigente responsabile del settore tecnico) che funge anche da responsabile amministrativo;

- uno o più capisquadra che coadiuvano il coordinatore operativo, scelti fra i volontari iscritti al gruppo stesso e appositamente formati per tale ruolo.

- Art. 4 -

I volontari appartenenti al Gruppo Comunale di protezione civile saranno addestrati mediante appositi corsi di formazione qualificati.

- Art. 5 -

All'interno del Gruppo Comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversi rischi incombenti sul territorio.
Ogni squadra avrà un responsabile (caposquadra), nominato dal Sindaco o suo delegato su proposta del Coordinatore operativo, al quale farà riferimento, fermo restando il rapporto funzionale con il sopraccitato coordinatore operativo del gruppo comunale e la diretta responsabilità per l'attrezzatura di squadra avuta in dotazione.

- Art. 6 -

Tutte le attività svolte dal Gruppo dovranno essere riportate in un apposito registro cronologico, tenuto dal Responsabile amministrativo e controfirmato dal coordinatore operativo del gruppo comunale.

- Art. 7 -

Gli appartenenti del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle attività menzionate dall'art. 1, nonché a quelle con caratteristiche addestrative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcun'attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate.

- Art. 8 -

Il Comune è tenuto a dotare il Gruppo Comunale di Protezione Civile d'idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché dei relativi luoghi di deposito dei materiali e dei mezzi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili.

- Art. 9 -

Ai volontari impegnati nell'ambito delle operazioni d'emergenza o di simulazione d'emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione civile, potranno essere garantiti, ai sensi della normativa vigente, i seguenti benefici:

- a) per i lavoratori dipendenti, il mantenimento del posto di lavoro durante il periodo d'impiego in attività addestrative o interventi di protezione civile;
- b) per i lavoratori dipendenti, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale durante il periodo d'impiego in attività addestrative o interventi di protezione civile, da parte del datore di lavoro che potrà fare richiesta di rimborso degli emolumenti versati al lavoratore.
- c) per lavoratori autonomi, potrà essere concesso un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego.
- d) la copertura assicurativa durante tutto il periodo di impiego autorizzato;
- e) il rimborso delle spese sostenute dal gruppo, relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi, nonché tutte le spese altre sostenute durante gli interventi, purché debitamente documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'Automobile Club d'Italia in vigore.

- Art. 10 -

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 9, il Sindaco o suo delegato, dopo le comunicazioni **da parte del Responsabile amministrativo** relative all'impiego del gruppo di volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi d'attività addestrativa preventivamente approvata, provvederà a certificare i nominativi ed i tempi di impiego dei volontari.

- Art. 11 -

Le modalità di attivazione del Gruppo Comunale dei volontari di protezione civile agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile adottato dall'Amministrazione Comunale.

- Art. 12 -

I volontari, nell'espletamento del servizio, devono mantenere sempre un contegno corretto e degno dell'organizzazione a cui appartengono.

In particolare devono:

- Imprevedere il loro comportamento alla massima serietà ed impegno;
- Attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dagli organi competenti;
- Osservare lealmente e diligentemente i regolamenti e le altre norme vigenti della Pubblica Amministrazione;
- Usare, nei rapporti con i terzi, cortesia, comprensione, onestà e fermezza;
- Osservare una doverosa riservatezza su quanto avvenuto durante il servizio;
- Nei rapporti con il Comune e nei contatti esterni, seguire in ogni occasione la via gerarchica;
- Impiegare correttamente e secondo le normative in vigore i mezzi e i materiali dati in uso.

- Art. 13 -

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza dei volontari al gruppo.

Il Sindaco, o suo delegato, è il garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

- Art. 14 -

Le infrazioni da parte dei singoli volontari possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco o suo delegato, il quale, sentito il coordinatore operativo del gruppo, potrà avviare l'eventuale provvedimento disciplinare ed eventualmente decretare la conseguente esclusione, che comporta l'immediata restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione Comunale.

- Art. 15 -

I volontari che tengano una condotta non conforme ai contenuti delle presenti norme possono incorrere nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;

- sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
- espulsione.

- Art. 16 -

Il richiamo è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni.

L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo che va inserita nel fascicolo personale ed è inflitta nel caso di reiterate lievi trasgressioni e nel caso di trasgressioni di più grave entità.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta rientrano nelle competenze del responsabile comunale, sentito il coordinatore operativo.

Avverso l'ammonizione scritta è ammesso il ricorso, da presentarsi entro dieci giorni al Sindaco o al suo delegato, che potrà decidere insindacabilmente, dopo aver sentito il responsabile comunale.

La sospensione per un periodo massimo di sei mesi è inflitta:

- a. per gravi negligenze in servizio;
- b. per contegno scorretto nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e dei suoi dipendenti, dei cittadini e dei colleghi volontari;
- c. per comportamento non conforme alla dignità delle funzioni;
- d. per violazione del segreto d'ufficio e della riservatezza prevista nello svolgimento dell'attività;
- e. per comportamento che siano causa di interruzione o di perturbamento della regolarità o continuità del servizio;
- f. per denigrazione della Pubblica Amministrazione o dei suoi organi;
- g. per tre assenze ingiustificate consecutive nel corso dell'anno;
- h. per uso improprio della divisa o delle attrezzature e per l'abuso della carica assegnata.

L'espulsione è comminata:

- a. per le fattispecie previste dalla sospensione, allorché siano di particolare gravità o in caso di recidiva;
- b. per uso illecito o distrazione di somme di pertinenza del Comune;
- c. per richiesta o accettazione di compensi in relazione ai servizi svolti;
- d. per gravi atti di insubordinazione nei confronti degli organi competenti.

La sospensione e l'espulsione non possono essere comminate senza un'adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata preventivamente contestata al volontario con l'invito a presentare eventuali elementi a propria difesa entro il termine di dieci giorni.

La sospensione e l'espulsione sono decretate dalla Giunta Comunale, su proposta del responsabile comunale della protezione civile.

- Art. 17 -

Tutte le spesa per il funzionamento del Gruppo comunale di volontari di Protezione Civile fanno capo al bilancio comunale.

- Art. 18 -

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.